



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale/0000009 / 2012

Oggetto: RIORDINO DEL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA D.C.R. DEL 1 MARZO 2000 N. 626-3799

Il giorno **26.03.2012**, alle ore **21,00** in Oleggio e presso la sala consiliare
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

MARCASSA MASSIMO – SINDACO	P
----------------------------	---

Generalità dei Consiglieri		Generalità dei Consiglieri	
ALBERA ELISA	P	DELLAVALLE PIER GIACOMO	A
BALDASSINI ANDREA	P	FERRARA ELENA	P
BALOCCO ALESSANDRA	P	GRAZIOLI MARCO	P
BELLAN ALESSANDRO ANTONIO	P	MURATORE GIUSEPPE	P
BELLINI DIEGO	P	MUSARDO DARIO	P
BELLOTTI CESARE	P	PINELLI GIAN MARCO	P
BONINI STEFANO	P	SQUILLACE GIUSEPPE	P
CHRISTOPHE MAEVA	P	SUNO GIUSEPPE	P
COLLIVA RENATO	P	TURINI DAVIDE	P
DE TOMASI AGOSTINO	P	VALENTINI RICCARDO	P

Presenti : N. 20

Assenti: N. 1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. SSA RATEL RENATA GLORIA.

Il Sig. MASSIMO MARCASSA assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la Legge n. 28 del 12.11.1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998” ha adeguato la propria legislazione al D.Lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio”;
- il Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 626 del 01 marzo 2000 ha fornito gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- la Regione Piemonte con Delibera del Consiglio Regionale nr. 32-2642 del 02 aprile 2001 ha disposto i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore poi modificata dalle D.G.R. n. 47-2981 del 14.05.2001, D.G.R. n. 50-3471 del 9.07.2001 e D.G.R. n. 85-5860 del 17.12.2001

Visto l'allegato piano redatto ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. nr. 626-3799 denominato “Riordino del settore commercio su aree pubbliche” costituito dai seguenti elaborati:

- elaborato A relazione illustrativa;
- elaborato B regolamento delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori;
- elaborato C tavole

per la cui redazione ci si è avvalsi della collaborazione professionale del Dott. Renato Iaconi esperto del settore;

Constatato che in data 21 aprile 2011 si è tenuta la riunione cui sono state invitate le Associazioni interessate dal procedimento al fine di esprimere le proprie osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute ulteriori osservazioni;

Visto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara in merito alle condizioni di sicurezza dell'area e le relative prescrizioni;

Preso atto che, con apposita relazione tecnica redatta dal Dirigente Area Tecnica, è stata asseverata la rispondenza delle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara alla tavola allegata alla richiesta di parere;

Considerato che il piano in argomento è già stato sottoposto all'attenzione Consiliare Permanente Bilancio, Personale, Patrimonio, Organizzazione Servizi Comunali, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Politiche Del Lavoro;

Visto il Decreto Legislativo 114/98;

Visto la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28;

Vista la D.G.R. nr. 626-3799 del 01 marzo 2011;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.;

Precisato che è possibile prescindere dal parere del titolare di Posizione Organizzativa dei Servizi Finanziari per quanto attiene la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 in quanto la presente non comporta impegno di spesa;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, sotto il profilo di legittimità;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Presenti	n. 20
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 20
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. ==

DELIBERA

1) di approvare il piano redatto ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. nr. 626-3799 denominato "Riordino del settore commercio su aree pubbliche" allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e costituito dai seguenti elaborati:

- elaborato A relazione illustrativa;
- elaborato B regolamento delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori;
- elaborato C tavole

per la cui redazione ci si è avvalsi della collaborazione professionale del Dott. Renato Iaconi esperto del settore;

2) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale.

Successivamente

Il Consiglio Comunale

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n°	20
Astenuti n°	==
Votanti n°	20
Voti favorevoli n°	20
Voti contrari n°	==

DELIBERA

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica - Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive

Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive

Tel. 0321/969822 fax. 0321/969855 - suap.oleggio@pec.intercom.it - www.suapoleggio.it

Comuni associati:

***Barengo, Borgo Ticino, Divignano, Marano Ticino,
Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia***

OGGETTO: RIORDINO DEL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA D.C.R. DEL 1 MARZO 2000 N. 626-3799

Il sottoscritto **Scaramozzino ing. Giuseppe**, Dirigente Area Tecnica, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00

OLEGGIO, li 16/03/2012



Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe

La sottoscritta **Petrachi rag. Flavia**, Posizione Organizzativa del Servizio BILANCIO ED ECONOMATO, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, li _____

La Posizione Organizzativa del Servizio
Petrachi rag. Flavia

La sottoscritta **dott.ssa Renata Gloria RATEL**, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del ...**26 MAR 2012**

OLEGGIO, li 26 MAR 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Renata Gloria RATEL



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE**

Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino - Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

OGGETTO: Riordino del settore commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. del 1° marzo 2000 n. 626-3799.

**IL SOTTOSCRITTO COMMISSARIO CAPO DOTT. UMBERTO CANTU',
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
CONSORTILE TRA I COMUNI DI OLEGGIO
- MARANO TICINO - MEZZOMERICO**

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/00, relativamente alla proposta di Deliberazione del Comune di Oleggio, relativa all'oggetto.

Oleggio, li 19 marzo 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO DOTT. UMBERTO CANTU')



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to MASSIMO MARCASSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

30 MAR 2012

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e così per
giorni **15** consecutivi.

Oleggio, li **30 MAR 2012**
.....




IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA RENATA GLORIA RATEL

R. RateL

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OLEGGIO, **30 MAR 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA RENATA GLORIA RATEL

R. RateL

Per l'esecuzione:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **09 APR. 2012** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".



IL SEGRETARIO GENERALE

R. RateL

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

Regione PIEMONTE	<p>COMUNE di OLEGGIO</p> <p>PROVINCIA DI NOVARA</p> <p>Riordino del settore del commercio su aree pubbliche</p> <p>Ai sensi dell'articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n° 626 -3799</p> <p>Redazione a cura del Dr. Renato Iaconi</p>
Legge Regionale n° 28	
	Delibera C.C n° del divenuta esecutiva il
	Il responsabile del servizio
	Elaborato A : RELAZIONE ILLUSTRATIVA
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Struttura commerciale del Comune 2) Livello gerarchico del Comune 3) Mercati e aree alternative di commercio su area pubblica 4) Calcolo dei posti-banco-settimana 5) Programmazione 6) Igiene e sicurezza

INDICE

- 1 – Premessa per stabilire le linee del riordino del settore del commercio su aree pubbliche.
- 2 – Bilancio urbano: la struttura commerciale di Oleggio – Livello gerarchico del Comune.
- 3 – Mercati e aree alternative del commercio su area pubblica: descrizione di dettaglio.
 - 3.1 - Ricognizione sui mercati di Oleggio: mercati settimanali.
 - 3.2 - Ricognizione sui mercati di Oleggio: mercato ultramensile
- 4 – Le manifestazioni fieristiche: definizioni e dettaglio.
- 5 – Calcolo dei posti-banco settimana e compatibilità territoriale.
- 6 – Programmazione del sistema dei vendita su area pubblica.
- 7 – Commercio itinerante: modi di svolgimento e divieti.
- 8 – Interventi in materia igienico sanitaria.

1 - Premessa per stabilire le linee del riordino del settore del commercio su aree pubbliche.

Il presente lavoro è realizzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Deliberazione del Consiglio regionale del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799 e tende alla redazione di quella delibera espressamente prevista dall'articolo 28 commi 15,16 e 17 del Decreto Legislativo 114/98, con cui il Consiglio Comunale approva il riordino del commercio su area pubblica del proprio territorio.

È un momento saliente introdotto dalla nuova normativa di settore, che consente ai Comuni di intervenire in modo diretto e sostanziale sul sistema delle vendite su area pubblica, che rappresenta uno dei sistemi storicamente fondamentali per la vita economica di un Comune.

La metodologia per stabilire le linee del riordino di questo settore sono quelle che seguono:

- a) viene tracciato un breve bilancio della struttura commerciale complessiva della città;
- b) viene effettuata una ricognizione analitica delle diverse forme di commercio su area pubblica;
- c) viene definita la vera e propria proposta programmatica di riordino.

Nelle fasi b) e c) in particolare la delibera contiene la ricognizione delle attività di mercato, delle fiere e delle cosiddette forme alternative di commercio su area pubblica e per ogni singola fattispecie, prima rileva l'esistente e poi fissa le modifiche e gli interventi di razionalizzazione previsti.

2 - La struttura commerciale di Oleggio - Livello gerarchico del Comune.

Il Comune di OLEGGIO in relazione a:

- * caratteristiche della rete distributiva;
- * dotazione di servizi;
- * condizioni socio economiche dei residenti;
- * consistenza demografica (12.734 ab. Al 2009)

deve essere classificato - per quanto attiene agli aspetti della rete commerciale - come Comune SUB POLO appartenente cioè alla cosiddetta rete commerciale primaria e deve essere individuato secondo l'intervento ufficiale della Regione Piemonte con la seguente definizione:

" I comuni subpolo della rete primaria sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei poli della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni ".

Oleggio non appartiene - per quello che riguarda la territorialità in tema di programmazione commerciale - ad alcuna area di programmazione.

La rete distributiva del commercio in sede fissa di OLEGGIO, come si ricava dai dati rilevati dall'ultimo Quaderno Regionale, è costituita da complessivi **207 esercizi** di vendita.


Un negozio ogni 62 abitanti.

Dei **207 punti vendita** secondo le definizioni di settore, 33 sono alimentaristi 25 sono attività miste, 149 sono negozi del settore non alimentare. In questi esercizi non sono conteggiate, per quanto riguarda le tabelle speciali, 4 farmacie, 9 esercizi che vendono generi di monopolio e 6 distributore di carburante. I punti vendita di quotidiani e periodici sono 8.

Secondo le dimensioni tipologiche 193 esercizi presenti sul territorio comunale sono classificabili "di vicinato" e 14 sono medie strutture di vendita (7 non alimentari) ad identificare una rete non solo rivolta ai residenti.

Non si rileva nessuna grande struttura di vendita.

Numero e tipologie esercizi a confronto



Per quanto invece riguarda la distribuzione territoriale del commercio in sede fissa, tenuto conto della nuova impostazione introdotta dai criteri regionali in tema di adeguamento del PRGC, sono state individuate un addensamento storico rilevante A.1, un addensamento commerciale urbano forte A.3 e una serie di 12 localizzazioni urbane (L.1).

3 – Mercati e aree alternative del commercio su area pubblica: descrizione di dettaglio.

La prima analisi riguarda i mercati di Oleggio.

Innanzitutto rileviamo la definizione fissata dal Decreto Legislativo 114/98 all'articolo 27 sub d):

" Per mercato (si intende) l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi – attrezzata o meno – e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi."

Quindi rileviamo la definizione fissata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799 all'articolo 3:

*" Per mercato (si intende) ogni manifestazione di commercio su area pubblica variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica con l'eventuale partecipazione a titolo complementare **di agricoltori.**"*

Infatti sono mercati per la Regione Piemonte:

- a) *le manifestazioni anche stagionali che si svolgono su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.*
- b) *le manifestazioni su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata e/o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata. (esempio: le fiere semestrali)*
- c) *le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata di merci al dettaglio che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità stabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali o festività. (esempio le fiere patronali, i mercatini dell'antiquariato ecc.)*

3.1 - Ricognizione sui mercati di Oleggio: mercati settimanali.

Il mercato grande del lunedì di Oleggio è stato recentemente oggetto di modifiche, con l'utilizzo di nuovi ambiti, resi operativi dopo un'attenta, paziente, puntuale serie di incontri con gli operatori interessati.

Il mercato ha così trovato un nuovo assetto, secondo la linea di razionalizzazione voluta dall'Amministrazione e pilotata dall'Assessore competente.

Alla luce di queste scelte - ora già consolidate - quello di lunedì a Oleggio è un mercato annuale di cadenza settimanale.

Ma a Oleggio si rileva inoltre nel giorno di venerdì un altro piccolo mercato destinato al servizio dei residenti.

I mercati si individuano secondo le generali coordinate riassuntive di seguito indicate:

AREA/E SVOLGIMENTO	GIORNO	Posteggi Numero	Assegnazione	Merceologia
Via Novara Piazza Martiri Viale Paganini Viale Mazzini Viale Don Minzoni Via Roma Via Dei Negri	Lunedì	149	Da Norma	Mista
Viale Mazzini **	Venerdì	6	Da Norma	Mista

** Il mercato elencato in tabella è stato istituito come mercato settimanale in base alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40/1996.

Rilevazione dei fattori significativi del mercato di lunedì:

1) LOCALIZZAZIONE: Il mercato **del lunedì è attualmente localizzato** nell'ambito del centro storico cittadino e si sviluppa in Via Novara, Piazza Martiri, Viale Paganini, Viale Mazzini, Viale Don Minzoni, Via Roma, Area parcheggio Teatro Comunale, Largo Bersaglieri.

2) FREQUENZA e PERIODICITA' e DIMENSIONE: Il mercato è un **mercato di inizio settimana a frequenza settimanale, a periodicità annuale, di dimensione grande: 149** posteggi di cui 4 destinati agli agricoltori.

3) FUNZIONE: Il mercato ha evidentemente **una funzione di attrazione commerciale sovracomunale**.

4) FORMA e SVILUPPO: La **forma mercatale** è per lo più disposta su file lineari parallele e contrapposte che lasciano ampio spazio alla circolazione degli utenti all'interno delle stesse.

5) MERCEOLOGIE: Nell'ambito del mercato si riconoscono **aree merceologiche distinte**.

6) DIMENSIONE POSTEGGI: I posteggi presentano **dimensioni diversificate**.

Lunedì - Dettaglio

La tabella che segue individua i singoli segmenti di mercato, il numero dei relativi banchi presenti, e le specializzazioni merceologiche:

Localizzazione	Numero di banchi	Specializzazioni presenti
Via Novara	11	
Piazza Martiri	28	
Viale Paganini	30	
Viale Mazzini	9	
Viale Don Minzoni	31	
Via Roma	16	
Via Del Negri	24	Allimentari
TOTALI	149	==

Rilevazione dei fattori significativi del mercato di venerdì:

1) LOCALIZZAZIONE: Il mercato **del venerdì è attualmente localizzato** in Viale Mazzini.

2) FREQUENZA e PERIODICITA' e DIMENSIONE: Il mercato è un **mercato di fine settimana a frequenza settimanale, a periodicità annuale, di dimensione piccola**: 6 posteggi di cui nessuno destinato agli agricoltori.

3) FUNZIONE: Il mercato ha evidentemente **una funzione di attrazione commerciale solo comunale**.

4) FORMA e SVILUPPO: La **forma mercatale** è disposta su file lineari parallele e contrapposte che lasciano ampio spazio alla circolazione degli utenti all'interno delle stesse.

5) MERCEOLOGIE: Nell'ambito del mercato non si riconoscono **aree merceologiche distinte**: considerata la dimensione complessiva del mercato non si è ritenuto necessario prevedere settori separati.

6) DIMENSIONE POSTEGGI: I posteggi presentano **dimensioni diversificate**.

3.2 - Ricognizione sui mercati di Oleggio: mercato ultramensile.

Il mercato ultramensile **di Oleggio** si svolge secondo le coordinate riassuntive di seguito indicate:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	Merceologia
Via Roma Viale Garibaldi	3 domeniche Periodo di carnevale	19	Temporanea	Giocattoli Dolciumi Somministrazione

Rilevazione dei fattori significativi del mercato:

- 1) LOCALIZZAZIONE: Il mercato **è attualmente localizzato** in Via Roma.
- 2) PERIODICITA' e DIMENSIONE: Il mercato si svolge per tre domeniche del periodo di carnevale **con periodicità annuale, composto da 19 banchi**.
- 3) FUNZIONE: Il mercato pure se di piccola dimensione ha **una funzione di attrazione commerciale sovracomunale**.
- 4) FORMA e SVILUPPO: La **forma mercatale** si sviluppa su file contrapposte.
- 5) MERCEOLOGIE: Nell'ambito del mercato si riconoscono **aree merceologiche distinte** in articoli di carnevale e dolciumi, integrati dalla presenza di banchi di somministrazione.
- 6) DIMENSIONE POSTEGGI: I posteggi di numero variabile presentano **dimensioni diversificate**.

3.3 - Ricognizione sui mercati di Oleggio: forme alternative del commercio su area pubblica.

La terza analisi riguarda le forme alternative del commercio su area pubblica presenti ad Oleggio.

Rileviamo così le definizioni di tali forme alternative come fissate all'articolo 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 no 626 - 3799:

"In alternativa o a completamento delle forme mercatali sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali da destinare all'esercizio dell'attività secondo le seguenti tipologie."

a) posteggi singoli o gruppi di posteggi

b) zone di sosta prolungata

c) aree nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee"

Secondo questa definizione dunque possibile rilevare sia i posteggi localizzati fuori dalle aree mercatali assegnati per un periodo decennale, sia anche i posteggi localizzati fuori dalle aree mercatali assegnati in modo temporaneo in occasioni di feste, sagre o altre simili riunioni straordinarie di persone.

Attualmente a Oleggio è individuabile una sola area destinata a *posteggio singolo*.

POSTEGGIO SINGOLO

LOCALIZZAZIONE	Numero posteggi	Superficie Mq.	Periodo e frequenza	MERCEOLOGIA
AREA CIMITERO	1	41	Decennale Da mercoledì a domenica	fiori

Non si rilevano attualmente gruppi di posteggi o zone di sosta prolungata

Non si rilevano neppure aree per il rilascio di autorizzazioni temporanee.

4 - Le manifestazioni fieristiche: definizioni e dettaglio.

La seconda analisi riguarda **le fiere** di Oleggio.

Innanzitutto rileviamo la definizione fissata dal Decreto Legislativo 114/98 all'articolo 27 sub e):

" Per fiera (si intende) la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività."

Quindi rileviamo la profonda differenza della definizione fissata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799 all'articolo 3:

" È da intendersi come fiera, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo e il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo,, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di produzione."

Sulla base delle definizioni sopra riportate a OLEGGIO si rileva una manifestazione fieristica di contenuto agricolo, infatti denominata FIERA AGRICOLA che si svolge il 1° maggio di ogni anno in area centrale (nell'ambito dell'addensamento A.1) .

Poiché tuttavia le fiere non rientrano nella applicazione del D.L.vo 114/98 e delle conseguenti norme regionali l'intervento descrittivo è limitato a quanto sopra riportato.

5 – Calcolo dei posti-banco settimana e compatibilità territoriale.

Rileva la Regione nella propria **D.C.R. 656-3799**:

"Comuni Minori: in tali comuni il commercio su area pubblica riveste un ruolo fondamentale al fine del servizio ai residenti: pertanto esso è da sviluppare quale forma integrativa o anche sostitutiva del commercio in sede fissa.

In tal senso i comuni possono stabilire le zone di mercato, senza vincolo per il numero dei banchi, per composizione merceologica e per dimensione dei posteggi.

Possono essere fissati i criteri di gestione del mercato suggeriti dalle esperienze specifiche di ciascun comune, già sede di mercato, o dei comuni della zona.

Il servizio può essere coperto dalle forme itineranti; pertanto è indispensabile che siano riservati spazi per posteggi singoli o gruppi di posteggi, così come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed individuate apposite zone di sosta prolungata anche per un periodo di tempo limitato ad un numero di ore inferiore a quello massimo indicato all'articolo 5, comma 1, lettera b)."

E ancora:

" Per il calcolo teorico dei posti-banco-settimana, è opportuno che i comuni tengano conto dei seguenti criteri orientativi:

a) il numero totale di posti-banco-settimana è orientativamente di 1 posto-banco per ogni 80-100 abitanti;"

Come valutazione preliminare si definiscono, secondo le indicazioni operative della regione Piemonte, una serie di calcoli e di valutazioni teoriche relativi:

- a) al dimensionamento del numero di "posti-banco-settimana" ritenuti teoricamente corretti per il comune secondo la propria classificazione;
- b) alla compatibilità territoriale dello sviluppo del commercio su area pubblica.

Punto a)

Per la Comune di Oleggio il numero totale dei "posti-banco-settimana" orientativamente necessari è di **127/159** se ci si riferisce ai residenti.

Se confrontiamo questo dato con quello dei "posti-banco-settimana" istituiti dal Comune di Oleggio, si rileva il corretto assetto locale per quanto riguarda il commercio su area pubblica.

Punto b)

Il mercato di grandi dimensioni ubicato in Via Novara - Piazza Martiri - Viale Paganini - Viale Mazzini - Viale Don Minzoni - Via Roma - Area parcheggio Teatro Comunale - Largo Bersaglieri è correttamente localizzato all'interno dell'Addensamento storico A.1.

Per quanto attiene alla dimensione e alla frequenza, alla forma, alla composizione merceologica, alla superficie e ai servizi si rimanda alla Tabella relativa tracciata nelle pagine seguenti per ogni singola realtà mercatale.

Alla luce di questi e di tutti gli elementi presi in considerazione nel corso della ricognizione effettuata, gli incontri preparatori definiti con l'Assessore competente e gli Uffici Competenti hanno portato alle precise conclusioni che seguono.

6 - Programmazione complessiva.

In estrema sintesi - sui singoli punti - l'intervento programmatorio seguirà questa scaletta:

1 - MERCATI:

Area	Giorno	Previsioni
Via Novara Piazza Martiri Viale Paganini Viale Mazzini Viale Don Minzoni Via Roma Area parcheggio Teatro Comunale Largo Bersaglieri	Lunedì	149 banchi complessivi confermati
Area Parcheggio Teatro e Via Roma	Venerdì	10 banchi di merceologia mista
Area Parcheggio Teatro e Via Roma	Venerdì	8 banchi di agricoltori

Il mercati **sono attrezzati** per consentire il rispetto degli standard igienici e sanitari fissati con Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 (Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2002 n° 114) secondo quanto fissato dalla Determina del Dirigente "Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche (BUR n° 31 del 1 agosto 2002);

2 - MERCATI ULTRAMENSILI: Modifiche:

Area	Date	Previsioni
Via Roma - Via Garibaldi	3 domeniche Periodo di carnevale	12 banchi complessivi di cui 2 destinati alla somministrazione

3 - FIERE : Confermata la FIERA AGRICOLA.

Previste le seguenti manifestazioni: Oleggio in fiore - Artigianato Oleggio

4 - FORME ALTERNATIVE: Confermato il posteggio singolo in area cimitero **con una variante:** la presenza per tutti i giorni aggiungendo al periodo concesso anche nelle giornate di lunedì e martedì.

5 - Procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni.

Il riferimento è alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 - 2642 del 2 aprile 2001 e al documento sulle procedure deliberato con la presente relazione e il documento di regolamentazione di vendita sulle aree pubbliche.

7 – Posteggi e connessioni merceologiche.

Per il settore alimentare e non alimentare sono confermati i settori merceologici in genere definiti come: Alimentari e Non alimentari.

Le connessioni merceologiche, necessarie al mantenimento di un assetto merceologico funzionale dei mercati settimanali sono individuate all'articolo 36 del Regolamento di mercato, nel rispetto dell'articolo 9 numero 4) della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 (**vedi nota**), e rendono possibile il subingresso solo tra operatori commerciali di analoga specializzazione merceologica. (Esempio: frutta e verdura con frutta e verdura, fiori con fiori ecc.)

A tale scopo verrà a cura degli Uffici competenti predisposta una apposita planimetria.

Nota: " I mercati devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire. Pertanto, i mercati grandi devono essere ricchi di articoli nel settore extralimentare, evitando un ulteriore eccessivo sviluppo del settore dell'abbigliamento e maglieria, e forzando la crescita della presenza di articoli alternativi; un mercato completo deve garantire una buona presenza di banchi del settore alimentare, nei quattro comparti più tipici: frutta e verdura, formaggi e salumi, carni consentite, altri alimentari.

Per ottimizzare il mercato, sotto l'aspetto della sua offerta merceologica, i comuni possono ripartire per merceologie i posti-banco di ciascun mercato.

La distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere all'accorpamento in zone attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore informazione e confrontabilità per il consumatore ed il crescere delle spinte alla specializzazione degli operatori.

In sede di concessione del posteggio devono essere fissati vincoli alle merceologie da trattare in ciascuna posizione e tali vincoli devono essere ragionevolmente ampi."

8 – Commercio su area pubblica in forma itinerante: modi di svolgimento e divieti.

Modi e divieti vengono fissati nel rispetto dell'articolo 10 comma 4 e 5 della DCR LR 28/99 e delle disposizioni fissate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 32 – 2642 del 2 aprile 2001.

L'intervento verte sulle autorizzazioni da rilasciare ai residenti per svolgere l'attività con autorizzazioni di tipo B oltre che per lo svolgimento sul territorio comunale della stessa attività da parte degli operatori in possesso del regolare titolo:

"Per commercio in forma itinerante si intende il commercio su area pubblica esercitato senza l'uso di posteggio ed è quella consentita nell'ambito del territorio nazionale ai possessori di autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.L.vo 114/98 di tipo B oltre che nell'ambito del territorio regionale ai possessori di quelle di tipo A."

Modo di svolgimento dell'attività.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco del periodo di orario in cui è consentita la vendita nel territorio comunale.

Per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni di tipo B così come previsto dall'articolo 28 comma 16 del D.L.vo 114/98 oltre che per le procedure di rilascio delle concessioni oltre che le procedure per il subingresso la revoca e la sospensione delle stesse autorizzazioni si rimanda ad apposito documento definito procedura per il rilascio delle autorizzazioni.

La vendita su area pubblica in forma itinerante è consentita nei modi previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, fatte salve le norme del codice della strada.

9 – Interventi in materia igienico sanitaria.

Tali interventi sono previsti dall'Ordinanza ministeriale del 03 aprile 2002, pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17.05.02, che prevede una serie di adempimenti relativi a:

- a) alle caratteristiche delle aree su cui si svolge il commercio su area pubblica;
- b) alle caratteristiche dei negozi mobili e dei banchi temporanei che i titolari dovranno adeguare entro 3 mesi ai requisiti prescritti dall'ordinanza;
- c) al rilascio dell'autorizzazione sanitaria in caso di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande.

Come si rileva sono tutte incombenze di competenza ASL che necessitano tuttavia di adeguata collaborazione comunale da realizzare secondo quanto fissato dalla Determina del Dirigente Regionale dell'Assessorato alla Sanità "Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" (vedere BUR n° 31 del 1 agosto 2002) che sono state recentemente sostituite ed integrate dalla Deliberazione di Giunta Regionale 10 maggio 2004 n° 25-12456.

<p>Regione PIEMONTE</p>	<p align="center">COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA</p> <p align="center">Riordino del settore del commercio su aree pubbliche</p> <p align="center">Ai sensi dell'articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n° 626 -3799</p>
<p>Legge Regionale n° 28</p>	<p align="center">Delibera C.C n° del divenuta esecutiva il</p>
	<p align="center">Redazione a cura del Dr. Renato Iaconi</p>
	<p align="center">Elaborato B</p>
	<p align="center">Regolamento delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori</p>

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica

CAPO II I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Il mercato di Oleggio oggetto del presente regolamento

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Aree di riserva

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio

Articolo 13 – Scambio di posteggio

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio

Articolo 15 – Obblighi dei venditori

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato

Articolo 17 – Modalità di rassegna dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato

Articolo 18 – Commissione di mercato

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate ai produttori agricoli. Previsione regole

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 23 – Scambio di posteggio

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio

DISPOSIZIONI COMUNI A COMMERCianti E AGRICOLTORI

Articolo 25 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 26 – Collocamento delle derrate

Articolo 27 – Divieti di vendita

Articolo 28 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 29 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano

Articolo 30 – Utilizzo dell'energia elettrica

Articolo 31 – Furti e incendi

Articolo 32 – Verifica delle assenze degli operatori sul mercato

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 33 – Tassa di occupazione del suolo pubblico

VIGILANZA SUL MERCATO

Articolo 34 – Preposti alla vigilanza

SANZIONI

Articolo 35 – Sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 – Disposizioni finali e transitorie

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Le aree di riserva da usare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 All'interno delle aree adibite a sede di mercato è vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura degli organi di Polizia Stradale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

7.2 In deroga al divieto di cui al 1° comma, è autorizzato il solo transito dei veicoli appartenenti al personale di servizio delle istituzioni pubbliche ubicate al termine di Viale Paganini. I veicoli autorizzati devono esporre in maniera visibile l'apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale. E' altresì garantito il solo transito veicolare per le operazioni di carico del pollame vivo.

7.3 E' inoltre disciplinato il transito dei veicoli appartenenti ai residenti delle aree interessate dal mercato cittadino individuando le seguenti fasce orarie: dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14,00 entro le quali sarà consentita la circolazione per la via più breve al fine di raggiungere le zone esterne del mercato.

7.4 I fornitori dei prodotti posti in vendita potranno sostare con i loro automezzi negli appositi spazi riservati al carico ed allo scarico delle merci e all'uopo individuati in Via Novara, Viale Don Minzoni e Via Sempione.

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

8.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di OLEGGIO.

8.2 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di OLEGGIO.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n°32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. La suddetta assegnazione avverrà non prima delle ore 08.30 presso l'ufficio sito nello stabile Comunale ubicato in Viale Don Minzoni.

All'atto dell'assegnazione l'operatore commerciale dovrà immediatamente corrispondere il tributo previsto, in caso di mancato pagamento il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata mensilmente mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

10.5 Nelle aree di vincolo merceologico lo stesso vale anche per le assegnazioni temporanee;

10.6 Verrà data priorità agli operatori commerciali che pongono in vendita articoli non presenti sul mercato

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

12.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 E' consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato rispettando il settore merceologico.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti e rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

15.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile l'autorizzazione originale. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

15.5 È vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione definitiva del mercato saranno fissate adeguate modalità di riassegnazione dei posteggi. La riorganizzazione temporanea o nel caso non superi il 40% del totale dei posteggi per ogni settore sarà fatta d'ufficio dall'organo di vigilanza preposto.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

18.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati non è istituita alcuna commissione consultiva.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate agli agricoltori. – Previsione regole.

19.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva verrà individuata per aree e per superficie.

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

20.1 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

Sarà titolo di priorità per l'assegnazione dei posteggi la minor distanza dalla sede di produzione

20.2 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:

- a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore;
- b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita,

20.3 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.

20.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.

21.1 È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

22.1 L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

23.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di postazione agricola sul mercato.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

DISPOSIZIONI COMUNI A COMMERCianti E AGRICOLTORI

Articolo 25 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

25.1 Ogni operatore commerciale e agricolo assegnatario di posteggio sull'area mercatale di OLEGGIO, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

Articolo 26 – Collocamento delle derrate.

26.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

26.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,50 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

26.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari, tranne gli articoli delle ferramenta, nonché le gabbie contenenti animali vivi.

Articolo 27 – Divieti di vendita.

27.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto. E' vietata l'attività di battitore.

27.2 Non possono essere venduti se non i prodotti del settore di appartenenza (food e no food).

27.3 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 28 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

28.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 29 - Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

29.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo e l'arredo urbano.

Articolo 30 - Utilizzo dell'energia elettrica.

30.1 È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e dell'Ente erogatore.

Articolo 31 - Furti e incendi.

31.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato.

Articolo 32 - Verifica delle assenze degli operatori sul mercato.

32.1 È ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'Articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'Articolo 3.1 sub. d).

32.2 Le assenze degli agricoltori - opportunamente comunicate - non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 33 - Tassa di occupazione del suolo pubblico.

33.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

33.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

33.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 34 - Preposti alla vigilanza.

34.1 Preposto alla vigilanza delle vendite su area pubblica è il Consorzio Intercomunale di Polizia Locale.

Ad esso compete:

- 1 garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento delle diverse attività di vendita,
- 2 assegnare i posti vacanti,

- 3 garantire in collaborazione con il Servizio Ispettivo dell'ASL, il rispetto delle norme igieniche
- 4 garantire il rispetto delle norme sull'attività di vendita ,
- 5 garantire il rispetto delle norme sul funzionamento delle diverse aree di vendita.

SANZIONI

Articolo 35 - Sanzioni.

35.1 Ai sensi dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98 chiunque eserciti la vendita sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca della merce come previsto dall'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo 114/98.

35.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio delle vendite sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00 e con la confisca della merce, come previsto dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

35.3 Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento non previste dai precedenti commi, vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 - Disposizioni finali e transitorie.

36.1 La validità temporale dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari di posteggio, decorre a far data dalla deliberazione di riordino approvata in Consiglio Comunale.

36.2 Dalla data di approvazione del presente Regolamento, con obiettivo di mantenere l'assetto merceologico funzionale ed il rispetto dell'igiene ambientale del mercato settimanale del lunedì vengono rese immodificabili le seguenti connessioni merceologiche:

- a) tutti i banchi della Piazza Martiri;
- b) i banchi del settore alimentare ubicati nell'area di parcheggio del Teatro Comunale;
- c) i banchi del settore alimentare ubicati nell'area di Largo Bersaglieri;
- d) i banchi del settore non alimentare di fiori (Viale Mazzini compresi i non fiori);

In tali ambiti è possibile il subingresso esclusivamente tra operatori commerciali di **analogha specializzazione merceologica**.

36.3 Per quanto riguarda la Piazza Martiri in riferimento alla Relazione Illustrativa relativa al riordino del settore commercio su area pubblica, si conferma la riassegnazione dei banchi nel settore nord e ovest come concordata con gli operatori assegnatari. Si dispone altresì che la riassegnazione degli 8 banchi del settore est della Piazza stessa venga sulla base dei seguenti criteri:

- a) la graduatoria di anzianità degli operatori attivi in questa sezione del mercato;
- b) la misura di ogni singolo banco dal numero 39 al numero 47, così come descritta (fronte x profondità), codificata e immodificabile nel rispetto delle intersezioni, degli affacci e degli accessi sul costruito e dei passi carrai presenti sulla Piazza.

36.4 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annonaria ed Igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.


36.5 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato del Lunedì viene posticipato al giorno successivo mentre il mercato del Venerdì al giorno precedente.

36.6 In caso di necessità il Responsabile del Servizio adotterà adeguate soluzioni.


36.7 La disposizione dei posteggi del mercato ultramensile (sagra di carnevale) saranno approvati con apposita delibera della Giunta Comunale.

Regione PIEMONTE	<p style="text-align: center;">COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI NOVARA</p> <p style="text-align: center;">Riordino del settore del commercio su aree pubbliche</p> <p style="text-align: center;">Ai sensi dell'articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n° 626 -3799</p>
Legge Regionale n° 28	
	<p style="text-align: center;">Delibera C.C n° del divenuta esecutiva il</p>
	<p style="text-align: center;">Redazione a cura del Dr. Renato Iaconi</p>
	<p style="text-align: center;">Elaborato C</p>
	<p style="text-align: center;">TAVOLE</p>

Quadro di insieme dei luoghi del mercato del lunedì prima delle modifiche apportate.




Quadro di insieme dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova disposizione.




Quadro di dettaglio dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova progettazione:

PIAZZA MARTIRI




Quadro di dettaglio dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova progettazione:

VIA NOVARA




Quadro di dettaglio dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova progettazione:

VIA DON MINZONI
LARGO BERSAGLIERI
PARCHEGGIO TEATRO




Quadro di dettaglio dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova progettazione:

VIA DON MINZONI e
VIA ROMA




Quadro di dettaglio dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova progettazione:

VIA ROMA



Quadro di dettaglio dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova progettazione:

VIALE MAZZINI



Quadro di dettaglio dei luoghi del mercato del lunedì secondo la nuova progettazione:

VIALE PAGANINI

